



Comune di Palermo

Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 224 del 16/10/2023

OGGETTO: Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. - Ritipizzazione urbanistica di un'area sita a Palermo nel quartiere Brancaccio, tra la via Pianell ed il vicolo Schifaudo, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 77 particella n. 325 in esecuzione della sentenza T.A.R. Sicilia - Sezione Terza di Palermo - n. 843/2020 su ricorso n. 196/2020 proposto da Gianfranco Di Chiara contro Comune di Palermo - Controdeduzioni alle osservazioni - Art. 26, commi 16 e 17, L.R. n. 19/2020 e s.m.i.

IMMEDIATA ESECUZIONE

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sedici** del mese di **ottobre**, alle **ore 10.00**, presso la sede comunale di Palazzo Palagonia, via del IV Aprile, Palermo, con la partecipazione del **Segretario Generale Avv. Raimondo Liotta**.

IL COMMISSARIO AD ACTA con i poteri del Consiglio Comunale

arch. Roberto Brocato, n.q. di Commissario ad acta, giusta delega del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, prot. n. 4531 del 17.03.2021, in esecuzione della sentenza T.A.R. Sicilia, Sezione Terza di Palermo, n. 843/2020 e tenuto conto delle ordinanze T.A.R. Sicilia di proroga termini, n. 3612/2021 - n. 1559/2022 - n. 3118/2022 e n. 2422/2023, ha espresso parere sulle osservazioni pervenute adottando la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Nominato, giusta delega del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, prot. n. 4531 del 17.03.2021, per dare esecuzione alla sentenza T.A.R. Sicilia Sezione Terza di Palermo n. 843/2020 di cui al ricorso n. 196/2020 proposto da Gianfranco Di Chiara contro Comune di Palermo;

Vista la sentenza T.A.R. Sicilia, Sezione Terza di Palermo, n. 843/2020 sul ricorso n. 196/2020, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo sull'istanza del ricorrente *“con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza..”* nel termine ivi stabilito;

Viste le ordinanze T.A.R. Sicilia, n. 3612/2021 - n. 1559/2022 – n. 3118/2022 - n. 2422/2023, con le quali vengono concesse al Commissario ad acta proroghe per la definizione delle attività di esecuzione della sentenza n. 843/2020;

Vista la delibera di Commissario ad acta, n. 14 del 20.02.2023, di presa d'atto, ai sensi dell'art. 26 comma 14 bis della L.R. n. 19/2020 e s.m.i., dell'accordo di pianificazione sottoscritto in data 30.01.2023 con il quale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 26 della predetta L.R. n. 19/2020, è stata assentita la variante urbanistica parziale dell'area sita a Palermo nel quartiere Brancaccio, tra la via Pianell ed il vicolo Schifaudò, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 77 parte della particella n. 325, che prevede la reiterazione del vincolo espropriativo decaduto di *“sede stradale”*;

Vista l'attestazione del Responsabile del procedimento, prot. n. 882329 del 7.08.2023, a seguito dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso nella GURS n° 9 parte II del 03.03.2023, nell'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Palermo, nel sito web dell'ARTA/DRU, ai sensi del comma 15 dell'art. 26 della L.R. n. 19/2020 e s.m.i.;

Vista la nota dell'ARTA/DRU, prot. n. 9514 del 19.06.2023, con la quale si attesta che il predetto avviso è stato pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a far data dal 17.05.2023;

Vista la nota, prot. n. 897911 del 16.08.2023, del Responsabile del procedimento con la quale viene trasmessa al Commissario ad acta la controdeduzione all'osservazione presentata *“per la dovuta valutazione”* secondo quanto previsto dal comma 16 della L.R. n. 19/2020 e s.m.i.;

Vista la proposta di deliberazione N. prot. PROCON/ 445/2023 del 20.09.2023; avente ad oggetto: *“Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. adottata con Delibera del Commissario ad acta n° 14 del 20.02.2023.. - Ritipizzazione urbanistica di un'area sita a Palermo nel quartiere Brancaccio, tra la via Pianell ed*

il vicolo Schifaudo, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 77 particella n. 325 in esecuzione della sentenza T.A.R. Sicilia - Sezione Terza di Palermo – n. 843/2020 su ricorso n. 196/2020 proposto da Gianfranco Di Chiara contro Comune di Palermo – Controdeduzioni alle osservazioni Art. 26, comma 16, L.R. n. 19/2020 e s.m.i.”;

Visti gli atti ed elaborati tecnici di cui alla suddetta proposta di variante urbanistica parziale;

Vista la L.R. n. 19 del 13.08.2020, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 21.08.2020, “*Norme per il governo del territorio*”;

Visto l'art. 26 della L.R. n. 19/2020 e s.m.i. “*Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti*” con particolare riguardo al comma “17. *Il responsabile del procedimento, dopo aver acquisito, entro il termine di trenta giorni il parere del consiglio comunale sulle osservazioni pervenute, convoca nei successivi dieci giorni una nuova seduta della Conferenza di pianificazione, che si pronuncia sulla loro accogliibilità*”;

Preso atto che il Responsabile del procedimento ha fatto presente che è stata acquisita al protocollo comunale al n° 733976 del 14.06.2023, la nota dell'avv. Vittorio Fiasconaro, datata 3.06.2023, per conto della ditta Di Chiara;

Preso atto che viene chiesto, con la citata nota datata 3.06.2023 del legale di parte ricorrente, di denegare l'approvazione della proposta di variante urbanistica in quanto la motivazione addotta per giustificare la reiterazione del vincolo è molto carente e non è in linea con i pacifici orientamenti giurisprudenziali;

Preso atto che il Responsabile del procedimento ha ritenuto di prendere in esame la nota dell'avv. Vittorio Fiasconaro, datata 3.06.2023, che seppur non indirizzata al predetto Responsabile per le osservazioni relative all'avviso pubblicato di cui alla delibera di Commissario ad acta n. 14/2023 secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 26 L.R. n. 19/2020 e s.m.i., risulta inoltrata all'ARTA/DRU e, per conoscenza al Commissario ad acta, ai fini del procedimento di che trattasi;

Rilevato che il Responsabile del procedimento ha ritenuto pertanto di formulare le controdeduzioni per articolare l'analisi urbanistica che ha condotto alla redazione della proposta di variante urbanistica nonché di sottoporla al Commissario ad acta “per la dovuta valutazione” ai sensi dell'art. 26, comma 16, L.R. n. 19/2020 e s.m.i.;

Rilevato che il Responsabile del procedimento propone di non accogliere la richiesta di cui alla superiore nota datata 3.06.2023 e di confermare l'attribuzione di “*sede stradale*” all'area oggetto di ritipizzazione urbanistica per le motivazioni contenute nella proposta di deliberazione;

Considerato che:

- l'analisi urbanistica ha preso in considerazione, nella fase preliminare, gli elementi rilevanti sotto il profilo urbanistico tenendo conto, tra l'altro, che l'area da ritipizzare era già destinata dal vigente P.R.G. a “sede stradale”;
- la destinazione di “sede stradale” è risultata quella più congrua in rapporto al vigente P.R.G. ed all'assetto territoriale esistente anche se trattasi di reiterazione di vincolo espropriativo;

- è stato riportato nella delibera di Commissario ad acta n. 14/2023, di presa d'atto dell'accordo di pianificazione, che l'indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto, previsto dall'art. 39 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio, formerà oggetto di successivo provvedimento ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. a seguito di quanto già esplicitato, per il caso di specie, di cui all'ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 3612/2021, *“nessuna indicazione specifica va data al commissario circa la liquidazione dell'indennità in caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio... perché la liquidazione della predetta indennità ai sensi dell'art. 39, d.p.r. 327/2001, attiene a una fase amministrativa eventuale e comunque successiva all'approvazione della variante urbanistica, che segna il termine e il limite dell'attività sostitutiva demandata al commissario, e le relative controversie riguardano questioni patrimoniali devolute alla cognizione del G.O.”*;
- la destinazione di “sede stradale” discende dalla preminente vocazione dell'area da ritipizzare nonché dall'incompatibilità di soluzioni alternative in rapporto allo stato di fatto dei luoghi, come rappresentato nella proposta di variante urbanistica; in aggiunta alla superiore motivazione, l'area oggetto di ritipizzazione urbanistica è caratterizzata altresì dalla presenza del collettore fognario sud orientale della città di Palermo che comporterà, in relazione al distinto procedimento espropriativo in itinere, l'applicazione della costituzione di servitù, ai sensi dell'art. 42 bis comma 6 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di cui alla delibera consiliare n. 420/2022;
- è stato ritenuto rilevante, inoltre, che l'area oggetto di ritipizzazione urbanistica (parte della particella n. 325 del fg n. 77) è interessata dall'intervento n. 520 cat. A/01 progressivo 70 (inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 approvato con delibera consiliare n. 354 del 25.11.2021) denominato “Lavori di completamento della via Pianell” e che tale intervento è stato inserito nel nuovo Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025 approvato con delibera consiliare n. 217 del 13.09.2023 (identificato con codice interno amministrazione 01-01-70 Terza annualità);
- la predetta area risulta frapposta a due tronchi stradali esistenti e pertanto appare prioritario il consequenziale collegamento dei tratti già realizzati con il coinvolgimento necessario ed attuale di parte della particella n. 325 succitata già oggetto di vincolo espropriativo ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico;
- si rileva che la variante urbanistica è relativa al completamento di un asse viario di P.R.G., e non alla realizzazione di una nuova viabilità, che incide, in relazione al tratto in esame pari a circa 55 m, per il 10% circa in rapporto allo sviluppo complessivo della via Pianell che risulta già realizzata per circa 420 m;
- il completamento della via Pianell, la cui sede stradale esistente è di circa 16.00 m, attiene ad una viabilità di P.R.G., e non ad una viabilità interna di

comparto e ciò assume rilevanza ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, secondo costante giurisprudenza, anche in relazione alla natura del vincolo;

- le motivazioni della proposta di deliberazione sono supportate dalle relazioni di cui alle note, rispettivamente, del Servizio Mobilità Urbana afferente all'Area Urbanistica, della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico del Comune di Palermo prot. n. AREG/806594/2023 (allegato "C") e dell'Area dei Lavori Pubblici – Staff del Capo Area U.O. Procedure Espropriative – del Comune di Palermo prot. n. 897809/2023 (allegato "D") ove è evidenziata, tra l'altro, la rilevanza strategica che riveste il collegamento di via Pianell nel contesto della struttura viaria esistente in quanto consentirebbe il collegamento diretto tra il corso dei Mille e la zona industriale di Brancaccio riducendo il carico veicolare su percorsi già estremamente saturi e congestionati quali la via Messina Marine;
- si ravvisa, come già rimarcato, che la realizzazione dell'asse viario di via Pianell, anche in relazione soltanto al tratto oggetto di ritipizzazione urbanistica, risulta funzionale al potenziamento della struttura viaria esistente e rappresenta pertanto una particolare fattispecie tenuto conto che trattasi di un'area inserita tra due tronchi stradali già realizzati che necessitano di essere collegati;
- nella procedura in itinere di cui all'art 26 della L.R. n. 19/2020 e s.m.i. non sono state presentate, peraltro, proposte e/o suggerimenti a seguito dell'avviso di avvio del procedimento (comma 3) e non sono pervenute osservazioni a seguito dell'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a), del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/1990 nel testo recepito con la L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla proposta di deliberazione, che fa parte integrante della presente delibera, con le considerazioni sopra riportate ed in esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia Sezione Terza di Palermo n. 843/2020, si esprime, ai sensi dell'art. 26 commi 16 e 17 L.R. n. 19/2020 e s.m.i., parere:

- 1) **di non accogliere** l'osservazione pervenuta di cui alla nota dell'avv. Vittorio Fiasconaro, datata 3.06.2023, per conto della ditta Di Chiara acquisita al protocollo comunale al n° 733976 del 14.06.2023;
- 2) **di confermare** la destinazione urbanistica di "sede stradale" all'area oggetto di ritipizzazione urbanistica, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 77 parte della particella n. 325, di cui alla delibera di Commissario ad acta n. 14 del 20.02.2023, di presa d'atto dell'accordo di pianificazione sottoscritto in data 30.01.2023;
- 3) **di dare atto** che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

delibera i seguenti atti:

- proposta di deliberazione PROCON/ 445/2023 del 20.09.2023;
 - allegato "A" (nota dell'avv. Vittorio Fiasconaro, datata 3.06.2023 ed acquisita al protocollo comunale al n° 733976 del 14.06.2023);
 - allegato "B" (attestazione del Responsabile del procedimento prot. n. 882329 del 07.08.2023);
 - allegato "C" (nota del Servizio Mobilità Urbana afferente all'Area Urbanistica, della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico del Comune di Palermo prot. n. AREG/806594 del 12.07.2023);
 - allegato "D" (nota dell'Area dei Lavori Pubblici – Staff del Capo Area U.O. Procedure Espropriative – del Comune di Palermo prot. n. 897809 del 16.08.2023);
- 4) **di dare mandato** al Responsabile del Procedimento di convocare, ai sensi del comma 17 L.R. n. 19/2020 e s.m.i., una nuova seduta della Conferenza di pianificazione che si pronuncerà sull'accogliibilità dell'osservazione pervenuta;
 - 5) **di trasmettere** il presente provvedimento unitamente alla delibera di Commissario ad acta n. 14 del 20.02.2023, di presa d'atto dell'accordo di pianificazione sottoscritto in data 30.01.2023, ai sensi dell'art. 26 comma 14 bis della L.R. n. 19/2020 e s.m.i., ivi compresi gli atti ed elaborati tecnici allegati costituenti la proposta di variante urbanistica, all'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica, per la procedura di approvazione ai sensi dell'art. 48, comma 3, L.R. n. 19/2020;
 - 6) **di comunicare** alla ditta ricorrente, l'avvenuta trasmissione, all'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica, della documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica parziale per la procedura di approvazione ai sensi dell'art. 48, comma 3, L.R. n. 19/2020;
 - 7) **di dare atto** che la presente deliberazione, unitamente agli atti allegati, verrà pubblicata all'albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
 - 8) **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Arch. Roberto Brocato

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Raimondo Liotta